

* INVOLUCRO, CERTIFICAZIONE MINERGIE E CECE

Programma federale edifici

www.ilprogrammaedifici.ch (in vigore sino al 31.12.2016)


Obiettivo: Con il Programma Edifici la Confederazione e i Cantoni intendono motivare i proprietari immobiliari a risanare energeticamente gli edifici con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e abbattere le emissioni di CO₂

Termini generali

Invio della richiesta di incentivo e attesa della conferma da parte dell'ente competente prima dell'inizio dei lavori. Il diritto all'incentivo decade se i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione comunicata entro 24 mesi dalla data di decisione di incentivo.

Condizioni

- Vale per tutte le tipologie di edificio
- Permesso di costruzione rilasciato prima del 2000
- La richiesta deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori
- Sono finanziate solo le superfici che raggiungono i coefficienti U richiesti (più severi di quelli del Regolamento sull'utilizzazione dell'energia)
- Sono ammessi ai contributi gli edifici che si potevano riscaldare in modo legittimo prima della richiesta di risanamento. Deroga: solaio (nuovo isolamento tetto, raccordo parete/frontone, sostituzione finestre), piani interrati non riscaldati (nuovo isolamento pareti e pavimenti, sostituzione finestre) e basamento
- La sostituzione delle finestre è incentivata solo se viene risanata anche la rispettiva superficie di facciata o tetto che le circonda, ciò vale anche per gli edifici protetti. Facciate completamente vetrate sono ammesse ai contributi
- Il contributo min. per richiesta deve essere di Fr. 3'000.-, senza un eventuale contributo del Cantone
- Di principio, tutti i lavori possono essere eseguiti per conto proprio.
- Le opere devono essere eseguite a regola d'arte
- Ampliamenti, sopraelevazioni (rialzamento tetto), nuovi lucernari, verande e vetrate dei balconi non ottengono contributi
- L'isolamento di impianti e locali per il risparmio di energia di processo non è sovvenzionato



Misura	Condizioni	Contributo
A Sostituzione di finestre* * Le finestre ammesse a beneficiare dei contributi sono nel caso in cui anche la facciata e il soffitto circostanti sono risanati	Coefficiente U _{ve} ≤ 0.7 W/m ² K Disattivatore plastico/acciaio inox	30 Sfr/m ² misura di luce muro
B Parete, tetto, pavimento: * Isolamento termico verso l'esterno	Coefficiente U ≤ 0.20 W/m ² K Superficie isolata	30 Sfr/m ²
C Parete, soffitto, pavimento: * Isolamento termico verso locali non riscaldati	Coefficiente U ≤ 0.25 W/m ² K Superficie isolata	10 Sfr/m ²

Fonte di calore per m² di un elemento di costruzione in caso di variazioni della temperatura di 1°C

* Oppure verso terreno fino a 2m.

* Oppure verso terreno oltre 2m

Programma cantonale incentivi

Decreto esecutivo del 6 aprile 2016 www.ti.ch/incentivi

(decadimento all'esaurimento del credito o al più tardi al 31.12.2020).
Obiettivo: Il programma di incentivazione del Cantone persegue lo scopo di promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili

Termini generali

Invio della richiesta di incentivo e attesa della conferma da parte dell'autorità/ente competente prima dell'inizio dei lavori. Salvo eccezioni la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima della decisione di incentivo.

Art. 6 - Risanamento energetico di edifici

- Condizioni: allestimento del rapporto di consulenza CECE-Plus e rispettivamente della certificazione provvisoria Minergie prima dell'inizio dei lavori di risanamento
- CECE-Plus: almeno classe C per l'"efficienza dell'involucro", incentivo cantonale pari all'80% della sovvenzione federale del Programma Edifici (PE)
- CECE-Plus: almeno classe CB per l'"efficienza dell'involucro e per l'efficienza energetica globale", incentivo cantonale pari al 100% della sovvenzione federale del Programma Edifici (PE)
- CECE-Plus: almeno classe BB per l'"efficienza dell'involucro e per l'efficienza energetica globale", incentivo cantonale pari al 140% della sovvenzione federale del Programma Edifici (PE)
- CECE-Plus: almeno classe AB per l'"efficienza dell'involucro e per l'efficienza energetica globale", incentivo cantonale pari al 160% della sovvenzione federale del Programma Edifici (PE)
- Minergie o Minergie-A: incentivo cantonale pari al 220% della sovvenzione federale del Programma Edifici (PE)
- Minergie-P: incentivo cantonale pari al 260% della sovvenzione federale del Programma Edifici (PE)
- Minergie-Eco: per il raggiungimento della certificazione Minergie-Eco viene accordato un ulteriore incentivo forfetario di Fr. 10'000.- combinata con una delle certificazioni Minergie sopra citate
- Importi massimi: per incentivi legati al CECE-Plus Fr. 100'000.-, per incentivi legati alla certificazione Minergie Fr. 200'000.-
- Cumulo: gli incentivi sono cumulabili alle sovvenzioni del Programma Edifici.
- Le due tipologie di incentivazioni (CECE-Plus e Minergie) non sono cumulabili
- Termine dei lavori: 24 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)
- Riferimenti: www.ilprogrammaedifici.ch, www.cece.ch, www.minergie.ch

Art. 7 - Nuovi edifici Minergie-P o Minergie-A

- Condizioni: allestimento della certificazione provvisoria Minergie prima dell'inizio dei lavori
- Minergie-A: Fr. 50.-/mq di superficie di riferimento energetico (A_{ref})
- Minergie-P: Fr. 100.-/mq di superficie di riferimento energetico (A_{ref})
- Minergie-Eco: per il raggiungimento della certificazione Minergie-Eco viene accordato un ulteriore incentivo di Fr. 20.-/mq combinata con una delle certificazioni Minergie sopra citate
- Importi massimi: viene ritenuto un massimo di Fr. 200'000.-
- Termine dei lavori: 24 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)
- Riferimenti: www.minergie.ch

* INDUSTRIE E SERVIZI

Fondo Energie Rinnovabili (FER) e Regolamento (RFER) www.ti.ch/fer

Obiettivo: Favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino, progetti di ricerca prioritariamente nel settore dell'energia elettrica e attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico



Progetti di ricerca e consulenza

Art. 27, 28, 29 - Condizioni e importi

- Condizioni: progetti in ambito di efficienza e risparmio elettrico, presentati dopo l'entrata in vigore del RFER e svolti da enti con sede in Ticino
- Importo per progetti di ricerca: max. 50% dei costi del progetto/dello studio, max. Fr. 150'000.-
- Importo per la consulenza: max. 50% dei costi riconosciuti, max. Fr. 50'000.-

Programma cantonale incentivi Decreto esecutivo del 6 aprile 2016

www.ti.ch/incentivi (decadimento all'esaurimento del credito o al più tardi al 31.12.2020). **Obiettivo:** Il programma di incentivazione del Cantone ha l'obiettivo di promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, la produzione e l'utilizzo di energia da fonti indigene rinnovabili

Termini generali

Invio della richiesta di incentivo e attesa della conferma da parte dell'autorità/ente competente prima dell'inizio dei lavori. Salvo eccezioni la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima della decisione di incentivo.



Analisi energetiche

Art. 8 - Processi industriali, commercio e servizi

- Condizioni: realizzazione di studi di analisi energetica o adesione a programmi di compensazione e di risparmio energetico da parte di grandi consumatori o PMI
- Importi: 50% del costo, min. Fr. 2'000.- max. Fr. 10'000.- In alternativa copertura fino ad un max. Fr. 10'000.- dei seguenti costi:
- tasso del primo anno di adesione all'AEnEc o a Cleantech Agentur Schweiz
- analisi energetica sul potenziale di riduzione delle emissioni di CO₂ alla base della convenzione con l'UFAM per il rimborso della tassa sul CO₂
- ammontare del primo anno di prestazioni fornite da energo
- ammontare del primo anno di consulenza con un esperto Reffneth.ch
- Per la sottoscrizione di un'accordo vincolante al rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti concordato a seguito dello studio di analisi energetica o dell'adesione ad una delle agenzie sopracitate è concesso un ulteriore bonus di Fr. 5'000.-
- Termine: 12 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)
- Riferimenti: www.reffneth.ch, www.aenec.ch, www.enerti.ch, www.energo.ch, www.act-svizzera.ch

* COMUNI E INFRASTRUTTURE



Attività comunali

Art. 4, 30 - Sostegno alle attività comunali

- Chiave di riparto in base a: kWh di elettricità fatturati, popolazione residente permanentemente, mq superficie edificabile, n° edifici vs. valori cantonali
- Attività: risanamento proprio parco edifici/in proprietà, nuovi edifici alto standard energetico, interventi infrastrutture proprie, reti di teleriscaldamento a prevalenza rinnovabile, smart grid, incentivi per l'efficienza, altri provvedimenti per un uso razionale dell'elettricità



Infrastrutture

Art. 14 - Reti di teleriscaldamento

- Finanziamento sino al 50% di studi per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, max. Fr. 50'000.-
- Finanziamento del 20% dei costi di investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento, in base a un progetto definitivo approvato e valutato dall'ufficio competente
- Incentivo per l'allacciamento di un edificio a una rete: potenza ≤ 500 kW_{th}, Fr. 7'000.- + Fr. 50.-/kW_{th}; potenza > 500 kW_{th}, Fr. 22'000.- + Fr. 20.-/kW_{th}, max. Fr. 60'000.-
- Incentivo non cumulabile con l'incentivo all'art. 6 "Risanamento energetico" e all'art. 13 "Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con l'olio combustibile"
- Termine inizio lavori per la realizzazione della rete: 18 mesi dalla data della decisione di incentivo
- Termine fine lavori per la realizzazione della rete: 36 mesi dalla data della decisione di incentivo
- Riferimenti: www.infrawatt.ch



Informazione e sensibilizzazione

Art. 15 - Sensibilizzazione e politica energetica nei Comuni

- Incentivi per: attività di informazione e sensibilizzazione; piani energetici comunali (PECo); piani dell'illuminazione pubblica; consulenze energetiche ai cittadini tramite uno «Sportello energia»; analisi e pianificazione del risanamento del parco immobiliare; certificazione «Città dell'energia»; applicazione Controllo prescrizioni in cantiere; realizzazione di progetti comunali esemplari e innovativi
- Incentivo pari al 50% dei costi effettivi riconosciuti, min. Fr. 2'000.-
- Per lo stesso progetto o attività il Comune non può beneficiare di altri incentivi ai sensi del decreto
- Termine: 12 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)

PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA

Fondo Energie Rinnovabili (FER) e Regolamento (RFER) www.ti.ch/fer
 Obiettivo: Favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino, progetti di ricerca prioritariamente nel settore dell'energia elettrica e attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico

Mini-idro (max. 1.5MW), eolico, geotermia profonda, biomassa

Art. 12 - RIC-TI

- Condizioni: impianti allacciati alla rete e realizzati in TI, gli impianti con una potenza > 50 kW devono essere di proprietà di enti di diritto pubblico TI o con sede sociale in TI, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico TI
- Importo e durata della RIC-TI pari a quelli federali (OEn)
- La domanda preliminare deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori
- Impianti che beneficiano della RIC-CH non possono ottenere gli incentivi cantonali o farvi capo rinunciando a quelli federali
- Validità promessa preliminare: 2 anni

Art. 21 - Contributo unico, RU-TI

- Condizioni: Possono beneficiare del contributo unico alla costruzione gli impianti realizzati da AET da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi
- Impianti che beneficiano della RIC-CH non possono ottenere gli incentivi cantonali o farvi capo rinunciando a quelli federali
- La domanda preliminare deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori
- Importo: max. 20% dei costi di investimento riconosciuti a livello CH, max. Fr. 250'000.-; cumulabilità con altri incentivi max. 40% (Art. 25, cpv. 1 e 3)
- Validità promessa preliminare: 2 anni

Fotovoltaico (PV)

Art. 12 - RIC-TI

- Condizioni: impianti PV allacciati alla rete e realizzati in TI con una potenza > 10 kW. Gli impianti con una potenza > 50 kW devono essere di proprietà di enti di diritto pubblico TI o con sede sociale in TI, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico TI
- Importo della RIC-TI pari a quella federale (OEn), per una durata di 16 anni
- La domanda preliminare deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori
- Impianti che beneficiano della RIC-CH non possono ottenere gli incentivi cantonali o farvi capo rinunciando a quelli federali
- Impianti che permettono di raggiungere la certificazione Minergie-A all'edificio sul quale saranno realizzati, non possono beneficiare della RIC-TI
- Validità promessa preliminare: 2 anni
- Gli impianti con una potenza installata tra 10 e 30 kW possono combinare il contributo unico (RU-CH) con una RIC-TI ridotta

Art. 21 - Contributo unico, RU-TI

- Condizioni: impianti PV realizzati in TI > 2 kWp e < 10 kWp
- La domanda preliminare deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori
- Impianti che permettono di raggiungere la certificazione Minergie-A all'edificio sul quale saranno realizzati, non possono beneficiare della RIC-TI
- L'ottenimento del contributo unico è subordinato all'obbligo dell'autoconsumo
- L'energia in esubero e i certificati devono essere venduti ad AET
- Importo: max. 10% dei costi di investimento riconosciuti a livello CH = 1/3 del RU-CH, cumulabilità con altri incentivi max. 40% (Art. 25, cpv. 2 e 3)
- Validità promessa preliminare: 2 anni

Produzione elettricità da rinnovabili, RIC-CH, RU-CH

Finanziamento dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili

- Condizioni: produzione di elettricità con forza idrica (max. 10 MW), impianti a biomassa, impianti geotermici, impianti eolici e impianti fotovoltaici, nuovi, ampliati o rinnovati (modernizzati) dopo il 01.01.2006
- Remunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi (RIC): per tutti gli impianti sopracitati, incluso il fotovoltaico, ma quest'ultimo solo per impianti > 10 kWp (cfr. sotto); tariffa di remunerazione a dipendenza della tipologia di impianto, della sua potenza e dell'anno di messa in esercizio; durata della remunerazione tra 20 e 25 anni a dipendenza della tecnologia
- Remunerazione unica (RU), valida solo per impianti fotovoltaici: contributo unico definito in base ai prezzi di mercato e pari ca. al 30% dei costi medi di investimento (per impianti > 2 kWp e <= 10 kWp)
- RIC vs. RU, fotovoltaico: (vedi tabella a fianco)



Produzione elettricità da rinnovabili, RIC-CH, RU-CH

Data della notifica

Potenza realizzata dell'impianto	0 - 1.9 kWp	2 - 9.9 kWp	10 - 29.9 kWp	30 kWp e più
Fino al 31.12.2012	RIC	DS	DS	RIC
Dal 01.1.2013 al 31.12.2014	RU*	RU*	RU*	DS-RIC
Dal 01.1.2015	X	RU*	DS	RIC

- Messa in esercizio fino al 31.12.2012: né RIC, né RU
- Messa in esercizio fino al 31.12.2012, possibile solo RIC
- Messa in esercizio prima del 01.06.2014: RU, messa in esercizio dal 01.01.2014: né RIC, né RU

Legenda

RU	Remunerazione unica	DS	Diritto di scelta
RIC	Remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi	X	Né RIC, né RU

Programma cantonale incentivi Decreto esecutivo del 6 aprile 2016

(decadimento all'esaurimento del credito o al più tardi al 31.12.2020). Obiettivo: Il programma di incentivazione del Cantone ha l'obiettivo di promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili

Termini generali

Inizio della richiesta di incentivo è attesa della conferma da parte dell'autorità competente prima dell'inizio dei lavori. Salvo eccezione la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima della decisione di incentivo



Legno da energia

Art. 9 - Impianti a legna

- Condizioni: potenza > 200 kW_{th}, filtro per l'abbattimento di polveri fini, copertura del fabbisogno annuale di energia finale > 75%, progettazione conforme alle direttive "OM-Holzheizwerke", combustibile prodotto in Ticino (Art. 28 LCO, pellets esclusi)
- Incentivo pari a Fr. 25.-/mq Aa, sino a un max. del 40% dell'investimento riconosciuto
- Migliorie a centrali a legna esistenti tecnologicamente superate: incentivo pari al 20% dell'investimento riconosciuto
- Incentivo per il filtro per l'abbattimento delle polveri fini: 40% dell'investimento riconosciuto
- Escluse installazioni per superfici riscaldate saltuariamente o per lo più adibite alla lavorazione del legno
- Termine: Il diritto all'incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori
- Riferimenti: www.ti.ch/energia-legno



Solare termico

Art. 10 - Impianti solari termici

- Condizioni: realizzazione su edifici esistenti (costruiti prima del 2009), impianti reperibili su www.listalettori.ch e che dispongono della garanzia di prestazione valida (GVP), potenza nominale minima di 2 kW_{th}, impianti con potenza termica > 20 kW_{th} devono essere dotati di un sistema di sorveglianza secondo le prescrizioni di Swissolar
- Contributo: Fr. 1'200.- + Fr. 500.-/kW_{th}
- Incentivo non cumulabile con gli incentivi di cui all'art. 6 "Risanamento energetico degli edifici"
- Termine: 12 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)
- Riferimenti: www.swissolar.ch



Biomassa vegetale

Art. 11 - Impianti per lo sfruttamento della biomassa vegetale

- Condizioni: trattamento di min. 1'000 ton di biomassa e conformità con il Piano di gestione dei rifiuti (PGR)
- Incentivo in base a efficienza energetica e ambientale, max. Fr. 100'000.-
- Termine fine lavori: 24 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve anche essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla SPAAS



Pompa di calore

Art. 12 - Pompe di calore di grande potenza

- Condizioni: potenza termica nominale dell'impianto di almeno 200 kW_{th}, alimentazione di una rete di teleriscaldamento
- Contributo: Fr. 50'000.- + Fr. 150.-/kW_{th}, max. Fr. 200'000.-
- Termine fine lavori: 24 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve anche essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla SPAAS



Conversione di impianti di riscaldamento elettrici o a olio combustibile

Art. 13 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici alimentati con l'olio combustibile

- Condizioni: conversione di impianti a uso principale di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile con una pompa di calore o con l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento. La pompa di calore e le sonde geotermiche devono essere munite degli opportuni moduli marchi di qualità
- Incentivo pompa di calore aria/acqua: Fr. 2'500.- + Fr. 100.-/kW_{th}, max. Fr. 5'000.-
- Incentivo pompa di calore acqua/acqua: Fr. 3'500.- + Fr. 175.-/kW_{th}, max. Fr. 7'500.-
- Incentivo pompa di calore salamoia/acqua: Fr. 3'500.- + Fr. 175.-/kW_{th}, max. Fr. 7'500.-
- Incentivo teleriscaldamento: potenza <= 500 kW_{th}: Fr. 7'000.- + Fr. 50.-/kW_{th}, potenza > 500 kW_{th}: Fr. 22'000.- + Fr. 20.-/kW_{th}, max. Fr. 60'000.-
- Se in questo ambito si realizza per la prima volta un sistema idraulico per la distribuzione del calore e concesso un ulteriore bonus di Fr. 2'500.- + Fr. 100.-/kW_{th}, max. Fr. 5'000.-
- Incentivo non cumulabile con l'incentivo all'art. 6 "Risanamento energetico" o all'art. 14 "Reti di teleriscaldamento"
- Termine: 12 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)
- Riferimenti: www.app-si.ch



Domande sugli incentivi energetici?
 Contattaci per una consulenza orientativa gratuita.

Associazione TicinoEnergia
 Via Franco Zorzi 13
 CH-6500 Bellinzona
 T +41 (0)58 666 63 05
 info@ticinoenergia.ch

ticino * energia
www.ticinoenergia.ch